

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

DEL COMUNE DI FERRARA

<u>ARTICOLO 1</u>	Oggetto
<u>ARTICOLO 2</u>	Competenze
<u>ARTICOLO 3</u>	Responsabilità
<u>ARTICOLO 4</u>	Servizi gratuiti e a pagamento
<u>ARTICOLO 5</u>	Atti a disposizione del pubblico
<u>ARTICOLO 6</u>	Dichiarazione di morte
<u>ARTICOLO 7</u>	Denuncia della causa di morte
<u>ARTICOLO 8</u>	Accertamenti necroscopici
<u>ARTICOLO 9</u>	Referto o rapporto all` Autorità Giudiziaria
<u>ARTICOLO 10</u>	Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane
<u>ARTICOLO 11</u>	Periodo d` osservazione
<u>ARTICOLO 12</u>	Cautele nel periodo di osservazione
<u>ARTICOLO 13</u>	Depositi di osservazione e obitori
<u>ARTICOLO 14</u>	Autorizzazione alla sepoltura
<u>ARTICOLO 15</u>	Riscontro diagnostico
<u>ARTICOLO 16</u>	Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compreso i prodotti fetali, a scopo di studio
<u>ARTICOLO 17</u>	Prelievi per trapianti terapeutici
<u>ARTICOLO 18</u>	Autopsie e trattamenti conservativi
<u>ARTICOLO 19</u>	Deposizione della salma nel feretro
<u>ARTICOLO 20</u>	Chiusura del feretro
<u>ARTICOLO 21</u>	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
<u>ARTICOLO 22</u>	Fornitura gratuita di feretri
<u>ARTICOLO 23</u>	Verifica feretri
<u>ARTICOLO 24</u>	Piastrina di riconoscimento
<u>ARTICOLO 25</u>	Esclusiva del servizio
<u>ARTICOLO 26</u>	Esenzione dal diritto di esclusiva

<u>ARTICOLO 27</u>	Modalità del trasporto e percorso
<u>ARTICOLO 28</u>	Trasporti gratuiti e a pagamento
<u>ARTICOLO 29</u>	Veicoli, classi, manutenzione
<u>ARTICOLO 30</u>	Orario dei trasporti funebri
<u>ARTICOLO 31</u>	Compiti degli autisti necrofori
<u>ARTICOLO 32</u>	Riti religiosi
<u>ARTICOLO 33</u>	Trasferimento di salme senza funerale
<u>ARTICOLO 34</u>	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
<u>ARTICOLO 35</u>	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
<u>ARTICOLO 36</u>	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
<u>ARTICOLO 37</u>	Trasporti all'estero o dall'estero
<u>ARTICOLO 38</u>	Norme generali per i trasporti
<u>ARTICOLO 39</u>	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio
<u>ARTICOLO 40</u>	Trasporto di ceneri e di resti
<u>ARTICOLO 41</u>	Elenco cimiteri
<u>ARTICOLO 42</u>	Disposizioni generali - Vigilanza
<u>ARTICOLO 43</u>	Reparti speciali nel cimitero
<u>ARTICOLO 44</u>	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
<u>ARTICOLO 45</u>	Cimitero Israelitico
<u>ARTICOLO 46</u>	Ammissione nei cimiteri di circoscrizione
<u>ARTICOLO 47</u>	Costruzione e ampliamento dei cimiteri
<u>ARTICOLO 48</u>	Zona di rispetto
<u>ARTICOLO 49</u>	Piano regolatore cimiteriale
<u>ARTICOLO 50</u>	Commissione storico-artistica per la Certosa
<u>ARTICOLO 51</u>	Soppressione dei cimiteri
<u>ARTICOLO 52</u>	Camera Mortuaria
<u>ARTICOLO 53</u>	Sala per autopsie
<u>ARTICOLO 54</u>	Ossario comune
<u>ARTICOLO 55</u>	Cinerario comune

<u>ARTICOLO 56</u>	Disposizioni generali
<u>ARTICOLO 57</u>	Inumazione
<u>ARTICOLO 58</u>	Inumazione di arti anatomici
<u>ARTICOLO 59</u>	Cippo
<u>ARTICOLO 60</u>	Tumulazione
<u>ARTICOLO 61</u>	Deposito provvisorio
<u>ARTICOLO 62</u>	Crematorio
<u>ARTICOLO 63</u>	Autorizzazione alla cremazione
<u>ARTICOLO 64</u>	Termini e modalità per la cremazione
<u>ARTICOLO 65</u>	Urne cinerarie
<u>ARTICOLO 66</u>	Trasporto, verbale di consegna, registro
<u>ARTICOLO 67</u>	Esumazioni ordinarie
<u>ARTICOLO 68</u>	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
<u>ARTICOLO 69</u>	Esumazione straordinaria
<u>ARTICOLO 70</u>	Estumulazioni
<u>ARTICOLO 71</u>	Resti mortali
<u>ARTICOLO 72</u>	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
<u>ARTICOLO 73</u>	Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali
<u>ARTICOLO 74</u>	Salme aventi oggetti da recuperare
<u>ARTICOLO 75</u>	Disponibilità dei materiali
<u>ARTICOLO 76</u>	Orario
<u>ARTICOLO 77</u>	Disciplina dell'ingresso
<u>ARTICOLO 78</u>	Divieti speciali
<u>ARTICOLO 79</u>	Fiori e piante ornamentali
<u>ARTICOLO 80</u>	Materiali ornamentali
<u>ARTICOLO 81</u>	Riti funebri
<u>ARTICOLO 82</u>	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
<u>ARTICOLO 83</u>	Reclami, osservazioni, proposte
<u>ARTICOLO 84</u>	Sepulture private
<u>ARTICOLO 85</u>	Durata delle concessioni
<u>ARTICOLO 86</u>	Modalità di concessione

<u>ARTICOLO 87</u>	Uso delle sepolture private
<u>ARTICOLO 88</u>	Manutenzione, canone annuo, affrancazione
<u>ARTICOLO 89</u>	Costruzione dell'opera - Termini
<u>ARTICOLO 90</u>	Divisione, Subentri
<u>ARTICOLO 91</u>	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
<u>ARTICOLO 92</u>	Rinuncia a concessione di permessi di costruzione su aree libere
<u>ARTICOLO 93</u>	Rinuncia a concessione di permessi di costruzione su aree in caso di parziale o totale effettuazione dei lavori
<u>ARTICOLO 94</u>	Rinuncia a concessione, della durata di anni 99 o perpetua, del diritto a sepoltura in manufatti costruiti dal Comune e/o dall'A.M.SE.F.C.
<u>ARTICOLO 95</u>	Revoca
<u>ARTICOLO 96</u>	Decadenza
<u>ARTICOLO 97</u>	Provvedimenti conseguenti la decadenza
<u>ARTICOLO 98</u>	Estinzione
<u>ARTICOLO 99</u>	Accesso al cimitero
<u>ARTICOLO 100</u>	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
<u>ARTICOLO 101</u>	Responsabilità - Deposito cauzionale
<u>ARTICOLO 102</u>	Recinzione aree, materiali di scavo, consumi
<u>ARTICOLO 103</u>	Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali
<u>ARTICOLO 104</u>	Orario di lavoro
<u>ARTICOLO 105</u>	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
<u>ARTICOLO 106</u>	Vigilanza
<u>ARTICOLO 107</u>	Funzioni - Licenza

<u>ARTICOLO 108</u>	Divieti
<u>ARTICOLO 109</u>	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti
<u>ARTICOLO 110</u>	Registro delle sepolture
<u>ARTICOLO 111</u>	Annotazioni nel registro delle sepolture
<u>ARTICOLO 112</u>	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
<u>ARTICOLO 113</u>	Anagrafe cimiteriale
<u>ARTICOLO 114</u>	Scadenziario delle concessioni
<u>ARTICOLO 115</u>	Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio
<u>ARTICOLO 116</u>	Rimesse di carri funebri - Norma transitoria
<u>ARTICOLO 117</u>	Sanzioni
<u>ARTICOLO 118</u>	Cautele
<u>ARTICOLO 119</u>	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
<u>ARTICOLO 120</u>	Trasferimento di competenze all`A.M.SE.F.C.
<u>ARTICOLO 121</u>	Abrogazione di norme precedenti

ARTICOLO 1

(1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, alla Legge 8/6/1990 n. 142, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e alla Legge Regionale 4/5/1982 n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

(1) Fermi restando i compiti che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'Unità Sanitaria Locale, l'A.M.SE.F.C., Azienda Speciale del Comune di Ferrara, ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/90, svolge i servizi inerenti alla Polizia Mortuaria di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dal proprio Statuto ed in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e secondo quanto previsto dalla Legge 8/6/1990 n. 142.

(2) Le attività funebri e cimiteriali del Comune di Ferrara in tutti i loro aspetti sono svolte dall'A.M.SE.F.C., come previsto dalle norme statutarie dell'Azienda e dalla apposita concessione amministrativa del Comune, strumentale alla gestione del pubblico servizio trasferito alla stessa e dal contratto di servizio sottoscritto fra Comune e A.M.SE.F.C..

(3) Delle competenze affidate dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 è incaricato il Dirigente Sanitario della Azienda U.S.L..

ARTICOLO 3

(1) L`A.M.SE.F.C. cura che all`interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l`illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate individuate dal successivo art. 33, comma 1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali site presso il deposito di osservazione o all'obitorio;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 28;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 22;

(3) Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti dell'A.M.SE.F.C, la quale sarà compensata dal Comune secondo il contratto di servizio o simili.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo la normativa vigente.

(4) Il Comune con proprio atto può deliberare agevolazioni tariffarie accollandosi la differenza, rispetto alla normale tariffa che dovrà trasferire all'A.M.SE.F.C..

ARTICOLO 5

(1) Presso gli uffici dell`A.M.SE.F.C. è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all`art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici dell`A.M.SE.F.C.:

- a) l`orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l`elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell`anno;
- d) l`elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell`anno e in quello successivo;
- e) l`elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

(3) E` d`obbligo la esposizione al pubblico in ogni cimitero dell`orario di apertura e chiusura, nonchè la disciplina dell`ingresso ed i divieti speciali.

ARTICOLO 6

(1) Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei familiari o di chi per essi, ai sensi delle disposizioni sull'Ordinamento dello Stato Civile, di cui al Titolo VII del R.D. 9/7/1939, n. 1238.

ARTICOLO 7

(1) Il medico curante deve fare al più presto, non oltre le 24 ore dalla verifica del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte.

(2) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, seguendo le prescrizioni di cui al decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/94.

(3) L'obbligo della denuncia è fatto anche ai medici incaricati di seguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

(4) Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(5) Nel caso di morte per malattia infettivo-diffusiva l'Ufficiale di Stato Civile deve darne informazione immediata all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

(6) La denuncia delle cause di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT, al quale la scheda viene poi trasmessa tramite l'Ufficio statistica del Comune. Tale scheda ha finalità esclusivamente epidemiologiche, sanitarie e statistiche. Copia della scheda deve essere inviata, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, all'U.S.L. per le incombenze di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.

(7) Presso il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. viene tenuto un registro, elaborato anche a mezzo di sistemi informatici, recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte, relativo al Comune di Ferrara.

ARTICOLO 8

(1) Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario, designato dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 144 dell'Ordinamento dello Stato Civile, il medico necroscopo provvede, non prima di 15 ore del decesso e non dopo le 30 ore, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 11, all'accertamento della morte ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

(2) In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile che resta allegato al registro degli atti di morte.

(3) Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico addetto al settore medico-legale del Servizio di Igiene Pubblica.

(4) Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da medico da lui delegato; all'Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

(5) I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario dell'U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

ARTICOLO 9

(1) I sanitari che nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevino indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale e dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale.

(2) In tali casi, a questa Autorità spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.

(3) Il Sindaco, rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o il certificato necroscopico, ne darà in ogni caso immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio.

ARTICOLO 10

(1) Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio.

(2) Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta al seppellimento.

ARTICOLO 11

(1) Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico, ad autopsia, a trattamenti conservativi, imbalsamazioni, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte a meno che l'accertamento della morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 del D.P.R. 578 del 29/12/93.

(2) Detto termine non viene osservato nei casi di morte per decapitazione, maciullamento o di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche con l'ausilio di apparecchi tanatografici di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90.

(3) Nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

(4) Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi di cui al 2^a comma che precede.

ARTICOLO 12

(1) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuni ed idonei mezzi di avviso.

(2) Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, sono adottate dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. le speciali misure cautelative prescritte dal Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica (su delega del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L.).

ARTICOLO 13

(1) Il Comune è preposto a provvedere al deposito di osservazione e all'obitorio in idonei locali siti nei pressi del principale polo ospedaliero o in altro luogo all'uopo deputato.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari, salvo i casi previsti da apposito regolamento per l'accesso.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(6) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, dovranno essere dotati di un numero di posti salma refrigerati, a cui se ne aggiungono altri isolati per i cadaveri portatori di radioattività o morti di malattie infettive-diffusive, secondo le necessità stabilite dall'U.S.L. fatte salve le indicazioni contenute all'art. 15 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 14

(1) L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. Essa è successiva al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli artt. 9 e 20.

(2) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dal precedente comma 1.

(3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.P.R. 285/90, e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso di trasporto e seppellimento rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso sulla base della domanda di seppellimento presentata a norma del 4° comma del citato art. 7 del D.P.R. 285/90. Il trasporto è fatto ai sensi degli artt. 27 e 28 che seguono.

(4) I prodotti abortivi di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, di cui non sia stato richiesto dai genitori il seppellimento, potranno essere inviati, previa autorizzazione del Dirigente Sanitario, ad Istituti universitari che ne facciano richiesta per scopi scientifici.

(5) Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

ARTICOLO 15

- (1) Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dello stesso articolo e di quelle degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.
- (2) L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici, comunicati, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, al Sindaco dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 7, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.
- (3) Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza.
- (4) Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

(1) Per il rilascio, a scopo di studio, di cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi i prodotti fetali, si osservano gli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 17

(1) Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto è disciplinato dalla Legge 2/12/1975, n. 644, dal D.P.R. 16/6/1977 n. 409, dal DPR 9/11/1994 n. 694 e successive modificazioni o integrazioni.

(2) L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti dal Ministero della Sanità.

ARTICOLO 18

(1) Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 285/90.

(2) L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati delle autopsie e delle procedure previste al comma 2 dell'art. 45 del D.P.R. 285/90, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.

(3) Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto al comma 3° dell'art. 45 del D.P.R. 285/90.

(5) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 19

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 20

(1) La chiusura del feretro è fatta dal necroforo dell`A.M.SE.F.C. o comunque da personale debitamente addestrato. In ogni caso è eseguita dopo il rilascio dell`autorizzazione alla sepoltura di cui al precedente art. 13 ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. 31 vigila e controlla l`applicazione della norma di cui al successivo art. 21, avvalendosi di personale tecnico all`uopo incaricato e secondo quanto previsto dall`art. 23.

ARTICOLO 21

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, stagionato ecc.) e verniciato con prodotti ecologici;
- le tavole piallate e a fondo intaglio nelle due facciate non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 285/90;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in ogni caso secondo le prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1.

(3) Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, o di piombo di spessore non inferiore a mm. 1,5.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nelle inumazioni l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 22

(1) Il Comune di Ferrara, tramite l`A.M.SE.F.C. ed alle condizioni contenute nell`apposito contratto di servizio con questa sottoscritto, fornisce gratuitamente la cassa di cui all`art. 21 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, su proposta dell`U.S.L., sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

(3) La proposta al Sindaco è a cura della Direzione Sanitaria dell`Istituto ospedaliero nel quale era ricoverato il defunto, oppure a cura della stessa U.S.L. in tutti gli altri casi.

(4) La tempestiva trasmissione all`A.M.SE.F.C. della dichiarazione dello stato di indigenza costituisce autorizzazione all`A.M.SE.F.C. stessa a provvedere alle forniture e prestazioni di servizi occorrenti in forma gratuita per gli utenti.

ARTICOLO 23

(1) Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o personale tecnico all'uopo incaricato, ivi compreso il personale dell'A.M.SE.F.C., vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 20.

(2) Per trasporti funebri all'interno del territorio comunale tale verifica è svolta dal necroforo dell'A.M.SE.F.C.; per arrivi da fuori Comune o partenze per l'esterno, dal personale di Vigilanza Sanitaria dell'U.S.L.. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 24

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente, riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano, al momento della inumazione o cremazione, a cura dei servizi cimiteriali dell'A.M.SE.F.C., per agevolare le operazioni di riconoscimento.

ARTICOLO 25

(1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato dall'A.M.SE.F.C. con diritto di privativa in conformità del proprio Statuto, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del T.U. 2578 del 25/10/1925.

(2) Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo art. 26.

(3) Per ogni trasporto funebre è dovuto all'A.M.SE.F.C. un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.P.R. 285/90, nella misura stabilita dal Comune, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato.

(4) L'esclusiva del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

(5) L'esclusiva è limitata alla fornitura della sola auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere dal luogo di decesso a quello di destinazione nel Comune.

(6) L'A.M.SE.F.C. provvede altresì, senza diritto di privativa, al trasporto di salme da o per fuori Comune o da e per l'estero, qualora sia consentito dalle esigenze di servizio.

ARTICOLO 26

(1) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso o da eventuali altri diritti.

ARTICOLO 27

(1) Le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, su proposta della Direzione dell' A.M.SE.F.C..

(2) Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, la Direzione dell' A.M.SE.F.C. prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione della Direzione dell' A.M.SE.F.C..

(7) Nei giorni festivi, stabiliti dalla Legge 27/5/1949, n. 260, modificata dalla Legge 5/3/1977, n. 54, comprese le domeniche e la festa del Santo Patrono, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio comunale.

(8) A ciò potrà derogarsi eccezionalmente in caso di due o più festività consecutive in relazione alla mortalità del periodo, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze di carattere religioso da parte di persone di culto diverso dal cattolico o, ancora, per trasporti di cui al 1° comma del successivo articolo 33.

(9) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, sulla scorta del consuntivo dell'attività resa dall' A.M.SE.F.C..

ARTICOLO 28

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando la salma è destinata a sepoltura privata o comunque siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali, ad esempio, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 22, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, in ogni altro caso.

L'onere è a carico del Comune secondo le modalità previste nel contratto di servizio sottoscritto con l'A.M.SE.F.C..

ARTICOLO 29

- (1) I veicoli per trasporti funebri di cui all'art. 25 sono di categoria unica.
- (2) Detti veicoli, nonché quelli di terzi privati e quelli di cui all'art. 26, possono essere posti in servizio soltanto dopo essere stati riconosciuti idonei dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L..
- (3) I carri devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; essi devono trovarsi sempre in perfetto stato di funzionamento e di decoro; periodicamente devono essere disinfettati, così come ogni volta che si verifichi perdita di sostanze organiche.
- (4) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.
- (5) Ogni veicolo deve essere provvisto ed accompagnato da apposito libretto recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibito, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.
- (6) Sarà permesso di collocare sul carro stemmi, decorazioni, fiori, ecc., purchè di dimensioni tali da non impedire o rendere malagevole ai necrofori il carico del feretro o comunque di non danneggiare il carro e da non causare intralcio alla guida del mezzo e alla circolazione stradale.

ARTICOLO 30

(1) I criteri di fissazione degli orari dei trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza dal Sindaco, su proposta della Direzione dell`A.M.SE.F.C., la quale provvederà per le modalità attuative ed integrative.

(2) La Direzione dell`A.M.SE.F.C., avvalendosi dei competenti uffici aziendali, fisserà l`ora dei funerali di norma secondo l`ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell`ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell`ora fissata.

(4) Dopo 30 minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

(5) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti; questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ARTICOLO 31

(1) L'autista necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito delle autorizzazioni o documentazione necessarie al seppellimento ed al trasporto, che consegna al personale all'uopo incaricato presso il cimitero previa annotazione dell'ora di arrivo.

(2) Il feretro, dall'inizio del trasporto alla consegna al cimitero, deve essere sempre accompagnato dall'autista necroforo che sottoscriverà sull'autorizzazione o documentazione necessaria al trasporto il proprio nominativo.

(3) Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve essere immediatamente riferita alla Direzione dell'A.M.SE.F.C.

ARTICOLO 32

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all' art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa; la sosta in chiesa per la celebrazione dei riti è subordinata al versamento dei diritti previsti in tariffa, qualora superi i 30 minuti primi.

ARTICOLO 33

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto di cui all'art. 11, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno e in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Di tale trasporto la Direzione dell'A.M.SE.F.C. darà comunicazione quanto prima al responsabile della custodia del deposito di osservazione indicando le generalità del defunto, la provenienza e, ove è possibile, la causa della morte desunta dal certificato medico.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciale onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasporti di cadavere su disposizione della Pubblica Autorità sono regolamentati così come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.

(6) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1^a comma.

ARTICOLO 34

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente Sanitario dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. su proposta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica prescriverà le modalità relative al trasporto del cadavere all'eventuale presenza del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni, anche in relazione alla Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.6.96.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente Sanitario dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. su proposta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 35

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o del personale di Vigilanza Sanitaria da lui incaricato, relativo alla verifica di cui all'art. 23.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono di norma essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 21 e secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, e del sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 25.
- (7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso di cui all'art. 32, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 25.
- (8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 - 1° e 2° comma - del D.P.R. 285/90.
- (9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 36

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, su parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dalla Pubblica Autorità la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso, come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.

ARTICOLO 37

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 38

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 ore, o dopo 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, eseguito dagli operatori funebri dell'A.M.SE.F.C. all'uopo delegati o all'occorrenza dal personale della Vigilanza Sanitaria del Servizio di Igiene Pubblica. Tale predisposizione non si applica ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

(2) Il feretro è preso in consegna dal necroforo incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Il responsabile del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra alla Direzione dell'A.M.SE.F.C.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 35 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare il trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.

(5) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, seguendo le disposizioni previste all'art. 36, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 39

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, in conformità alle norme del Regolamento di Igiene.

(2) L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., salva la competenza dell' Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio, con o senza feretro, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa dell' A.M.SE.F.C. o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura dell' A.M.SE.F.C.

Per il servizio di cui al punto precedente è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

ARTICOLO 40

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- (4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 65.

ARTICOLO 41

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 il Comune di Ferrara provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, tramite l'A.M.SE.F.C., con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

- I) Città:
 - 1) Monumentale della Certosa
 - 2) Israelitico (*)
 - 3) San Giorgio
 - 4) San Luca
 - 5) Quacchio
 - 6) Aguscello
 - 7) Mizzana
 - 8) Pontelagoscuro
- II) Forese:
 - 1) Baura
 - 2) Boara
 - 3) Casaglia
 - 4) Cassana
 - 5) Cocomaro di Focomorto
 - 6) Codrea
 - 7) Cona
 - 8) Contrapò
 - 9) Corlo
 - 10) Correggio
 - 11) Denore
 - 12) Focomorto
 - 13) Fossadalbero
 - 14) Fossanova San Biagio
 - 15) Fossanova San Marco
 - 16) Francolino
 - 17) Gaibana
 - 18) Gaibanella
 - 19) Marrara

- 20) Monestirolo
- 21) Parasacco
- 22) Pescara di Francolino
- 23) Porotto
- 24) Porporana
- 25) Quartesana
- 26) Ravalle
- 27) San Bartolomeo in Bosco
- 28) San Egidio
- 29) San Martino
- 30) Viconovo
- 31) Villanova di Denore

(*) vedasi art. 45

ARTICOLO 42

(1) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

(3) Alla costruzione, ampliamento e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Sindaco ed il Comune provvedono tramite l'A.M.SE.F.C., tale custodia e vigilanza sono effettuate in attuazione così come da Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda, dalla concessione amministrativa del Comune, strumentale alla gestione del pubblico servizio trasferito, dal contratto di servizio sottoscritto fra Comune e A.M.SE.F.C.. Interventi alle aree, alle strutture e a manufatti monumentali sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della L. 1.6.1939 n. 1089 e della L. 29.6.1939 n. 1497, devono essere preventivamente approvati, tramite i competenti uffici, dal Comune e dalle Soprintendenze statali.

(4) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

(5) Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

(6) Il suddetto personale provvede altresì alla conservazione delle relative autorizzazioni.

ARTICOLO 43

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere separati reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o per comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per tali reparti, opere, maggior durata della sepoltura comune, sono a carico delle comunità concessionarie, con riferimento al parametro delle tariffe vigenti.

(3) Potranno essere individuati nel piano regolatore cimiteriale speciali reparti per sepoltura privata oggetto di concessione a tempo determinato in lotti di preesistente sedime concessi per l'inumazione di una singola salma.

(4) Gli arti anatomici di norma vengono cremati, salvo specifica richiesta, tale operazione potrà essere autorizzata di volta in volta su valutazione del Direttore del Presidio ospedaliero o del Responsabile Sanitario in quanto lo smaltimento di tale tipologia compete al produttore, altresì in subordine al Responsabile del servizio cimiteriale una volta che ad esso venga affidato l'arto anatomico per lo smaltimento.

(5) In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 44

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, individuale o di famiglia.

(3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(4) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 43, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 45

(1) Il cimitero Israelitico è affidato alle cure della Comunità Israelitica, la quale provvede, con personale apposito o a mezzo dell`A.M.SE.F.C., a quanto è stabilito nel presente Regolamento, nel D.P.R. 295/90 ed in generale in tutte le disposizioni che riguardano i cimiteri.

Non si estendono al cimitero Israelitico le norme del presente Regolamento incompatibili con le tradizioni religiose del culto ebraico.

ARTICOLO 46

(1) Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, ovvero nate negli stessi.

ARTICOLO 47

(1) I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.P.R. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

(2) Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal Comune, su proposta dell'A.M.SE.F.C..

(3) Quando non viene variato il perimetro del cimitero i progetti relativi alla costruzione di loculi, ossarietti ed altri manufatti cimiteriali, sono deliberati dall'A.M.SE.F.C. ed approvati dal Comune; mentre sono deliberati dall'A.M.SE.F.C. senza approvazione comunale se attuativi di programmazione cimiteriale approvato ed eseguito sulla scorta di progetto tipo.

(4) In ogni caso i nuovi cimiteri e l'ampliamento degli esistenti saranno trasferiti all'A.M.SE.F.C. prima dell'inizio del loro utilizzo, ad integrazione della «concessione amministrativa» esistente in materia.

ARTICOLO 48

(1) I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

(2) E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del suddetto T.U., come riportato dalle tavole del vigente P.R.G..

ARTICOLO 49

(1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'A.M.SE.F.C. è tenuta ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

(2) Il piano di cui al comma 1^a è sottoposto al parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. e della Commissione storico-artistica per la Certosa che dovranno esprimersi entro 90 giorni dalla trasmissione.

(3) Il provvedimento dell'A.M.SE.F.C., corredato dei pareri di cui al 2^a comma, sarà trasmesso per l'approvazione del Consiglio Comunale il quale dovrà esprimersi entro sei mesi dalla trasmissione.

Decorsi i termini indicati al 2^a e 3^a comma senza osservazioni il piano si intende tacitamente approvato.

(4) Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati dell'ISTAT;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(5) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali;
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

(6) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(7) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(8) Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e le relative dimensioni minime e massime riferite a:

- a) superficie dell'area;
- b) distanza dai viali;
- c) superficie coperta;
- d) altezza fuori del piano campagna.

(8) Ogni 10 anni l'A.M.SE.F.C. è tenuta a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con procedure analoghe a quelle di primo impianto.

ARTICOLO 50

(1) E' istituita, con funzioni consultive, la Commissione storico-artistica per la Certosa.

La Commissione è composta dai Rappresentanti di:

- A.M.SE.F.C.
- Amm.ne Comunale di Ferrara
- Soprintendenza ai Monumenti
- Accademia delle Scienze Sez. di Ferrara
- Italia Nostra Sezione di Ferrara
- Ferrariae Decus
- Deputazione Storia Patria
- Associazione Amici dei Musei di Ferrara

Ne fanno inoltre parte il Presidente ed il Direttore dell' A.M.SE.F.C.

(2) La Presidenza della Commissione è affidata al Presidente dell' A.M.SE.F.C..

La composizione, la nomina e la durata in carica dei componenti della Commissione, sono stabilite da apposito Statuto.

(3) La Commissione storico-artistica ha il compito, avvalendosi della strumentazione e della capacità operativa dell' Azienda, di contribuire a redigere un programma di interventi, da proporre per l' assunzione dei necessari provvedimenti da parte degli organi dell' A.M.SE.F.C., che comprenda:

- a) la definizione delle zone dichiarate monumentali da sottoporre a particolare tutela nelle quali non consentire operazioni di demolizione o sostituzione, ma di sola manutenzione per l' inserimento nella proposta di piano regolatore cimiteriale;
- b) la indicazione di modi e comportamenti per il recupero delle tombe in stato di degrado;
- c) la individuazione delle tombe in stato di degrado per le quali avviare le procedure di richiesta di manutenzione, pena la decadenza della concessione o l' avvio di altre procedure previste dal presente regolamento di polizia mortuaria.
- d) l' attivazione degli strumenti più idonei per consentire ai concessionari di fruire delle agevolazioni e dei contributi per interventi di restauro

previsti nelle leggi vigenti;

- e) la supervisione su ricerche anagrafiche e catastali con particolare attenzione per le tombe situate nelle zone dichiarate monumentali;
- f) la individuazione di uno stanziamento annuale da inserire nel bilancio dell`A.M.SE.F.C. al fine di recuperare tombe di particolare pregio;
- g) il sostegno di richieste presso Stato, Regione, Comune, altri enti ed istituzioni pubbliche o private di contributi per il recupero ed il mantenimento delle situazioni ambientali o dei singoli manufatti.

(4) Nel mese di ottobre di ogni anno la Commissione storico-artistica è tenuta ad una visita della Certosa, con la redazione di un verbale da cui emergano i principali elementi riscontrati in relazione ai programmi di intervento. Detto verbale sarà trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno all`A.M.SE.F.C. per le valutazioni conseguenti.

(5) La Direzione dell`A.M.SE.F.C. detta le prescrizioni da seguire di volta in volta, nei lavori di restauro e/o di manutenzione delle tombe in relazione ai vincoli individuati nel piano regolatore cimiteriale.

(6) L`A.M.SE.F.C., a richiesta, fornisce le documentazioni e prestazioni di servizi occorrenti per le opere di manutenzione e/o restauro di tombe, secondo il corrispettivo fissato in tariffa.

ARTICOLO 51

(1) Per la soppressione dei cimiteri si applica l'art. 96 del D.P.R. 285/90.

La relativa proposta, su istanza dell'A.M.SE.F.C. e sentito il parere del competente Consiglio di Circoscrizione, è deliberata dal Consiglio Comunale sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L..

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno diritto a quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Per la destinazione ad altro uso dell'area cimiteriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 52

(1) Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.

(2) La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

(3) In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 53

(1) Nel cimitero della Certosa un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie.

(2) Negli altri cimiteri, in mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.

ARTICOLO 54

(1) Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

(2) L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ARTICOLO 55

(1) Nei cimiteri comunali in attività viene istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione delle ceneri stesse o in caso di volontà che le ceneri siano disperse, a norma dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 56

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 59, 68, 69, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 57

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

1) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per cadaveri di persone di oltre 10 anni di età:

al fondo lunghezza m. 2,20; larghezza m. 0,80;

b) per cadaveri di minori degli anni 10:

al fondo lunghezza m. 1,50; larghezza m. 0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie o utilizzando metodi che facilitino la mineralizzazione della salma.

2) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 58

(1) Per sepolture di arti anatomici nel reparto speciale di cui al penultimo comma dell'art. 43, le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 ed a m. 1,50 di profondità dal piano.

(2) La durata della sepoltura per l'inumazione degli arti anatomici è di anni 5 dal giorno del seppellimento.

ARTICOLO 59

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dall`A.M.SE.F.C., costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dell`A.M.SE.F.C., una targhetta di materiale inalterabile con l`indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall`AMSEFC l`installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm. 0,60 x 1,20 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L`installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l`A.M.SE.F.C. è autorizzata a provvedere, con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 60

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dall'A.M.SE.F.C. o dai privati beneficiari del diritto di utilizzazione di aree cimiteriali secondo le norme di cui al successivo art. 100.

(2) Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

(4) Per le nicchie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,50, m. 0,30 e m. 0,30.

(5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 61

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La suddetta sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedano l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato richiesta di sepoltura in manufatti, da costruirsi a cura dell'A.M.SE.F.C., con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dalla Direzione dell'A.M.SE.F.C. limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale stabilito nella sopracitata tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'A.M.SE.F.C., previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune secondo le norme stabilite dall'art. 57.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ARTICOLO 62

(1) Nel cimitero della Certosa è individuata apposita zona in cui collocare l'impianto di cremazione, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/90. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematoio l'intero feretro.

(2) La gestione dell'impianto è affidata all'A.M.SE.F.C. ed è soggetta alla vigilanza del Sindaco e del Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica.

(3) E' consentito individuare in non più di altri due cimiteri del Comune la collocazione di ulteriori impianti di cremazione.

ARTICOLO 63

(1) La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto o, in sua mancanza, su richiesta degli aventi titolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 10/9/1090 n. 285.

(2) Per coloro che risultino iscritti, al momento della morte, ad associazioni riconosciute, aventi tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 10/9/19/90 n. 285.

(3) Nel caso di richiesta di cremazione postuma al decesso è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

(4) Le modalità operative, nel caso la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dalla Direzione dell'A.M.SE.F.C..

(5) La cremazione dei resti mortali intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi di cui al successivo art. 73, comma 2, lettera b), ove non richiesta direttamente dai familiari e in mancanza di domanda specifica di conservazione resti, in presenza di esumazione o estumulazione ordinaria è disposta d'ufficio dall'A.M.SE.F.C..

ARTICOLO 64

(1) La cremazione non può effettuarsi prima che siano trascorse 24 ore dal decesso e deve essere eseguita a cura dell`A.M.SE.F.C., previo accertamento della corrispondenza dei dati dell`autorizzazione di cui all`art. 63 con quelli del feretro.

ARTICOLO 65

- (1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- (2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (3) A richiesta degli interessati e in base a concessione ai sensi dell'art. 84, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, mensola, nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- (4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- (5) Qualora la famiglia non avesse provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune di cui all'art. 55.

ARTICOLO 66

(1) Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28, 29 del D.P.R. 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

(2) La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato dall'A.M.SE.F.C., uno dato a chi prende in consegna l'urna ed il terzo che deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile a cura dell'A.M.SE.F.C.

(3) Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal personale all'uopo incaricato del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

(4) Presso il crematorio è tenuta registrazione delle generalità delle persone cremate, la data di nascita e di morte, di cremazione e di consegna dell'urna cineraria. Ogni anno copia della registrazione è archiviata nel crematorio e copia è avviata all'archivio generale dell'A.M.SE.F.C.

ARTICOLO 67

(1) Nel Comune di Ferrara, le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco attraverso specifica ordinanza.

(2) Nei cimiteri, ad esclusione di quelli la cui responsabilità è affidata alla Comunità Israelitica, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

(3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nell'anno con preferenza nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e quello di novembre e, comunque, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.

(4) E compito del capo squadra, o in sua assenza del vicecaposquadra, operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. A tal fine si assume che:

- per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;
- per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi;
- sono da ricomprendersi nei resti ossei le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di scheletrizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

(5) Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di esumazione, esso è avviato all'inumazione nello stesso campo comune o in altro campo. Tale periodo di inumazione è fissato in 5 anni. In mancanza della specifica richiesta di conservazione resti potrà essere avviato alla cremazione in conformità dell'art. 63 che precede, presentando le caratteristiche di esito di fenomeni cadaverici trasformativi.

ARTICOLO 68

- (1) E' compito dell'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'A.M.SE.F.C. autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune di Ferrara e registrarle, avvalendosi di sistemi informatici.
- (2) Annualmente l'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'A.M.SE.F.C., curerà la stampa di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio dalla Direzione dell'A.M.SE.F.C. da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Copia di essa sarà inoltrata alle Circoscrizioni interessate per l'affissione nei luoghi da loro ritenuti idonei.
- (4) Per la conservazione dei resti ossei di cui al comma 3 dell'art. 72 che segue, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente le operazioni prestabilite dall'ordine di servizio e/o dalla comunicazione di servizio relativa.

ARTICOLO 69

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile in conformità all'art. 84 del D.P.R. 285/90. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettivo-diffusive.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o personale di vigilanza dell'U.S.L. e del personale dell'A.M.S.E.F.C.

ARTICOLO 70

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'A.M.SE.F.C., cura la stampa dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. Copia di esso sarà inoltrata alle Circoscrizioni interessate per l'affissione nei luoghi da loro ritenuti idonei.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale dell'A.M.SE.F.C..
- (6) I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'art. 67 che precede, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.
- (8) A richiesta degli interessati (all'atto della domanda di estumulazione) l'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'A.M.SE.F.C. può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa verifica della tenuta del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

ARTICOLO 71

(1) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulato al momento della tumulazione.

(2) La Direzione dell'A.M.SE.F.C. è tenuta a denunciare, all'autorità giudiziaria e al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 72

(1) Le esumazioni ordinarie da campo comune sono eseguite gratuitamente.

(2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall' autorità giudiziaria, si applica l' art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2701 e successive modificazioni.

(3) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

ARTICOLO 73

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

(2) Fermo restando quanto stabilito agli artt. 68, 69, 70 e 71, le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali, sono identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 2, del D.P.R. 285/90, come segue:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento:

si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o a discarica di tipo 2/B secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984;

b) resti mortali:

si procederà alla cremazione di tali resti laddove non sia dissenziente il coniuge o il parente più prossimo; in alternativa si continuerà ad inumare i resti mortali nel cimitero.

(3) I fiori secchi, le corone, le carte e i ceri, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

I rottami, i materiali lapidei e similari sono rifiuti speciali inerti smaltiti con discarica di tipo 2/A, secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.

ARTICOLO 74

(1) I familiari i quali ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria nella domanda di esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, seguono i resti se questi vengono conservati in ossarietto o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta la restituzione da parte dei familiari.

Le protesi dentali o quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parti integranti della salma.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al servizio cimiteriale dell'A.M.SE.F.C. il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'A.M.SE.F.C. e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(4) Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

ARTICOLO 75

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'A.M.SE.F.C., che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto l'A.M.SE.F.C. può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione dell'A.M.SE.F.C., dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura dell'A.M.SE.F.C. all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ARTICOLO 76

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta dell'A.M.SE.F.C..

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione dell'A.M.SE.F.C. da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 77

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale all'uopo incaricato al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età o altri motivi la Direzione dell'A.M.SE.F.C. può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

(4) Il permesso di cui al 3° comma deve essere rinnovato periodicamente, attraverso la produzione delle certificazioni richieste, salvo nei casi di portatori di handicap, i quali avranno titolo all'ingresso con la esibizione dell'apposito contrassegno.

(5) I veicoli ammessi a circolare nel viale principale hanno fermata obbligatoria nelle adiacenze dei viali di accesso ai campi. Gli stessi sono soggetti alle norme del Nuovo Codice della Strada approvato con Dlgs. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

(6) La Direzione A.M.SE.F.C. potrà all'occorrenza revocare qualsiasi permesso allorché i cimiteri venissero forniti dall'A.M.SE.F.C. stessa o a mezzo di specifica concessione particolari mezzi per il trasporto delle persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età.

ARTICOLO 78

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, se non debitamente autorizzati;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta. Allorchè venga constatata difformità da parte di una delle ditte autorizzate di cui all'art. 99 comma 2° le stesse verranno diffidate; in caso di recidiva verrà sospesa l'autorizzazione per un periodo valutabile da parte della Direzione dell'A.M.SE.F.C. così come previsto all'art. 117.
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione della Direzione dell'A.M.SE.F.C.. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza idonea autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dalla Direzione dell'A.M.SE.F.C.;
- o) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, in prossimità

dei cimiteri, bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri;

(2) I divieti predetti, ad esclusione del punto i), in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 79

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale aziendale, qualora non vi provveda il privato. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, la Direzione dell`A.M.SE.F.C. li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, nelle aree di servizio comune, avrà luogo a cura dell`A.M.SE.F.C., nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 80

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, epigrafi ed orpelli che siano difformi dalle prescrizioni indicate dal competente Ufficio Tecnico dell'A.M.SE.F.C..

(2) La Direzione dell'A.M.SE.F.C. disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

E' ammessa eccezionalmente all'interno delle aree concesse la coltivazione di fiori ed arbusti purchè questi siano ad essenze nane e previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione A.M.SE.F.C..

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1^a comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione o decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 75 in quanto applicabili.

ARTICOLO 81

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso alla Direzione dell'A.M.SE.F.C.

ARTICOLO 82

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dalla Direzione dell`A.M.SE.F.C. in relazione al carattere del cimitero e previo pagamento della tariffa prevista.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione dell`A.M.SE.F.C. e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, ai sensi dell`art. 100.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero o per le quali fossero stati utilizzati materiali impropri.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell`art. 118.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l`impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

(9) In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui all`art. 80, la Direzione dell`A.M.SE.F.C. può disporre per la rimozione.

ARTICOLO 83

(1) L'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto a ricevere e trasmettere entro 7 giorni alla Direzione dell'A.M.SE.F.C. eventuali reclami, osservazioni o proposte scritte avanzate dai visitatori dei cimiteri comunali.

ARTICOLO 84

(1) Per le sepolture private è consentito, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 49, l'utilizzo di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dall'A.M.SE.F.C. ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

(2) Sulle aree è consentita la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree sono altresì concesse al fine di permettere di impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Possono essere concessi lotti di persistente sedime destinati ad inumazione singola in particolari aree previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.

(5) I diritti di sepoltura in dei manufatti costruiti dal Comune o dall'A.M.SE.F.C. riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(6) La concessione di cui al precedenti commi è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.

(7) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(8) La concessione dei permessi di costruzione di sepolture e di impianto di campi per famiglie o collettività, su aree cimiteriali nonchè di sepoltura in manufatti costruiti dal Comune o dall'A.M.SE.F.C., laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è riservata alla competenza dell'A.M.SE.F.C., in qualità di Azienda Speciale del Comune, ex artt. 22 e 23 della L. 142/90.

(9) I diritti di cui sopra su beni soggetti al regime dei beni demaniali lasciano integro il diritto alla nuda proprietà del Comune e devono risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della

medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto. In particolare, l'atto deve indicare:

- la natura del diritto concesso e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e Collettività il legale rappresentante pro tempore, beneficiari del diritto;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri in capo ai beneficiari, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 85

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

(2) La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5^a comma;
- d) in dodici anni per le sepolture individuali a sistema di inumazione previste in particolari aree di cui agli artt. 43 e 84 che precedono.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del corrispettivo della concessione di cui alla apposita tariffa vigente, ad esclusione delle concessioni di cui al punto d) che precede.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dell'A.M.SE.F.C.

(5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la associazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione a 25 anni, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

(6) E' consentito il prolungamento di concessione in presenza di tumulazione di altra salma non nominata nel contratto originario, purchè legata da parentela in linea retta tra il precedente defunto e/o il concessionario, per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 86

- (1) La sepoltura individuale privata di cui al comma 5 lett. a) dell'art. 84, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
- (2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
- (3) Il diritto di sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso all'A.M.SE.F.C. secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) Il diritto di sepoltura può essere concesso, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto, a condizioni che esplicitamente accetti una delle due seguenti alternative:
- a) il prolungamento della concessione per gli anni occorrenti a raggiungere i 20 anni di tumulazione, unitamente agli anni residui.
Per tale prolungamento è dovuto il canone stabilito in tariffa;
 - b) cremazione dei resti mortali alla scadenza della concessione;
- (5) La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 5 lettera b) dell'art. 84, è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- (6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (7) Per la concessione, in caso di ampliamento cimiteriale e dopo l'approvazione del relativo progetto, è data facoltà all'A.M.SE.F.C. di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ARTICOLO 87

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 85, il diritto alle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione o nel testamento del primo concessionario.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, da presentare all'Ufficio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi di «convivenza» con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Il diritto di sepoltura privata concesso dall'A.M.SE.F.C. non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato

delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

(10) E` permesso collocare una o più cassette resti di cui all`art. 36 del D.P.R. 285/90, od urne di ceneri di cui all`art. 80 dello stesso D.P.R. in apposito spazio situato all`interno della sepoltura stessa.

(11) Ove vi fosse posto le urne cinerarie o le cassette resti di marito e moglie potranno essere collocate nello stesso ossarietto, con possibile integrazione del periodo di concessione intercorso fra la prima e la seconda sepoltura.

ARTICOLO 88

(1) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture i cui manufatti sono stati costruiti dai privati, deve essere eseguita a cura e spese dagli stessi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'A.M.SE.F.C. ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) I concessionari dei permessi di costruzione di impianti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività di cui al 3° comma dell'art. 84, sono tenuti a mantenere una adeguata sistemazione dell'area provvedendo alla sua delimitazione, alla identificazione mediante cippo o monumento o copritomba, indicante il numero d'ordine e le generalità della famiglia o collettività concessionaria, ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione medesima.

(3) Per le concessioni di cui ai al 2° e 3° comma dell'art. 84, alla manutenzione delle parti di uso comune (viali, impianto fognante, bordature, ecc.) provvede l'A.M.SE.F.C.. I concessionari potranno essere tenuti a corrispondere annualmente, in quota indivisa, un apposito canone, qualora previsto in tariffa, in ragione della superficie avuta in concessione e della durata della concessione.

(4) Nelle sepolture private costruite dal Comune o dall'A.M.SE.F.C. di cui al 4° comma dell'art. 84 è l'A.M.SE.F.C. stessa a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti delle parti di uso comune e i concessionari potranno essere tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, qualora previsto in tariffa, secondo le caratteristiche della tomba.

(5) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari e la tenuta in stato di decoro, sicurezza e stabilità delle lapidi poste in memoria;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
- e) ossarietti e nicchie cinerarie.

(6) Qualora il concessionario non provveda per 3 anni al pagamento del canone, l'A.M.SE.F.C. avvia la procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 96.

(7) Per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui ai precedenti commi 3^a e 4^a, per tutta la durata della concessione, è ammessa la possibilità per i concessionari di richiedere all'A.M.SE.F.C. l'affrancazione del canone medesimo, dietro corresponsione di una somma pari all'accumulazione iniziale dei canoni per il periodo di residua concessione.

(8) In tariffa sono stabiliti i parametri per l'affrancazione del canone di manutenzione.

(9) In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, l'A.M.SE.F.C. può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ARTICOLO 89

(1) Le concessioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 84, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 100 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

A seguito di giustificata richiesta degli interessati, a insindacabile giudizio dell'A.M.S.E.F.C., può essere concessa una proroga di 6 mesi, previo pagamento dell'apposita tariffa.

ARTICOLO 90

(1) Più concessionari possono richiedere all`A.M.SE.F.C. la divisione dei posti o l`individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell`istanza e trova applicazione l`art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dai competenti Uffici dell`A.M.SE.F.C. anche utilizzando servizi informatici.

(5) La divisione, l`individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di utilizzazione.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata anche agli atti dell`A.M.SE.F.C., più concessionari di un`unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l`unicità della concessione nei confronti dell`A.M.SE.F.C..

(7) In caso di decesso del titolare di concessione di cui al presente titolo, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo ai sensi dell`art. 87 sono tenuti a darne comunicazione all`ufficio di polizia mortuaria dell`A.M.SE.F.C. entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti dell`A.M.SE.F.C..

(8) L`aggiornamento dell`intestazione della concessione è effettuato dall`A.M.SE.F.C. esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell`art. 87, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, l`A.M.SE.F.C. provvede d`ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali

comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di 12 mesi, previsto al precedente comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, l'A.M.SE.F.C., potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza, in osservanza delle normative prescritte agli artt. 96 e 97.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 87, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni, se a tumulazione, l'A.M.SE.F.C. provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 91

(1) L`A.M.SE.F.C. ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di sepoltura individuale a tempo determinato di «N» anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a

1

2 x «N»

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(3) Non è prevista retrocessione per le sepolture individuali a sistema di inumazione di cui all`art. 84, comma 4.

(*) Nota: nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata, $N = 25$; la quota è pertanto riferita a $1/2 \times 25 = 1/50$ della tariffa in vigore per ogni anno di residua concessione.

ARTICOLO 92

(1) L`A.M.SE.F.C. ha facoltà di accettare la rinuncia in oggetto, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l`area non sia stata utilizzata per l`inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d`atto della rinuncia da parte dell`A.M.SE.F.C. per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d`atto della rinuncia da parte dell`A.M.SE.F.C..

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(3) E` discrezione della Direzione A.M.SE.F.C. accettare o meno la rinuncia alla concessione di quote indivise.

ARTICOLO 93

(1) L`A.M.SE.F.C. ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in oggetto, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all`eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d`atto della rinuncia da parte dell`A.M.SE.F.C. per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, nonché del 50% della tariffa accessoria (posto salma).
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell`A.M.SE.F.C., un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell`Ufficio Tecnico dell`Azienda, d`intesa con l`Ufficio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

(5) E` discrezione della Direzione A.M.SE.F.C. accettare o meno la rinuncia alla concessione di quote indivise.

ARTICOLO 94

(1) L`A.M.SE.F.C. ha facoltà di accettare la rinuncia in oggetto, a condizione che siano liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d`atto della rinuncia da parte dell`A.M.SE.F.C. per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d`atto della rinuncia da parte dell`A.M.SE.F.C., maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell`Ufficio Tecnico dell`A.M.SE.F.C. d`intesa con l`Ufficio di Polizia Mortuaria.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell`art. 93.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

(5) E` discrezione della Direzione A.M.SE.F.C. accettare o meno la rinuncia alla concessione di quote indivise.

ARTICOLO 95

(1) Oltre a quanto previsto dal 2^a comma dell'art. 92 del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'A.M.SE.F.C. di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'A.M.SE.F.C., rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'A.M.SE.F.C. dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 96

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dall`A.M.SE.F.C. nei seguenti casi:

- a) quando per inosservanza della prescrizione di cui al terzo comma dell`art. 85, la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati previsto all`art. 86, 6° comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all`art. 93, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all`art. 88;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell`atto di concessione.
- g) quando sia trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell`intestazione della concessione, così come previsto all`art. 90.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e), f) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all`albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 97

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, l'A.M.SE.F.C. provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodichè l'A.M.SE.F.C. darà corso alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 98

(1) Le concessioni di cui al presente titolo, si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 83, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili di carattere affettivo.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'A.M.S.E.F.C., a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 99

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate all'A.M.SE.F.C., e per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e quanto previsto dall'art. 82, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Escluso il cimitero monumentale della Certosa, i lavori anzidetti di riparazioni o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purchè siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione biennale dell'A.M.SE.F.C. da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

In caso di persistente violazione delle norme di cui al presente articolo e al precedente articolo 82, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l'anzidetta autorizzazione.

(3) Anche i privati cittadini dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'A.M.SE.F.C..

(4) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati cittadini può essere subordinata al versamento del deposito cauzionale e delle competenze fissate in tariffa, liberi gli interessi.

(5) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dall'A.M.SE.F.C..

(6) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso della Direzione dell'A.M.SE.F.C..

(7) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(8) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 77 e 78 in quanto compatibili.

ARTICOLO 100

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., della Direzione dell`A.M.SE.F.C. e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) I progetti di costruzione di sepolture private aventi caratteristiche edilizie ed estetiche conformi a tipi preventivamente predisposti dall`A.M.SE.F.C. ed approvati con la procedura di cui al 1° comma, sono eseguiti dietro semplice rilascio di permesso da parte della Direzione dell`A.M.SE.F.C..
- (3) Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte della Direzione dell`A.M.SE.F.C..
- (4) Nell`atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni mq. di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- (5) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell`area ed il coefficiente 2,50.
- (6) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l`esterno del cimitero.
- (7) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell`area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (8) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d`opera, deve essere approvata, a seconda dei casi, a norma del 1°, 2° e 3° comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l`opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l`autorizzazione della Direzione dell`A.M.SE.F.C..

(11) I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell`A.M.SE.F.C., lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 101

(1) I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati all`A.M.SE.F.C., al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell`imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all`articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) La restituzione del deposito è regolata dall`art. 106, comma 2, e verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

ARTICOLO 102

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge, atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione dell'A.M.SE.F.C..
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
- (4) Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto all'A.M.SE.F.C. il corrispettivo fissato in tariffa.

ARTICOLO 103

- (1) All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
- (2) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30-50 ql. previa autorizzazione da parte della Direzione aziendale, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'A.M.SE.F.C.. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (3) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (4) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (5) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
- (6) Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dalla Direzione dell'A.M.SE.F.C..

ARTICOLO 104

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla Direzione dell'A.M.S.E.F.C..

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscere dalla Direzione stessa.

ARTICOLO 105

(1) La Direzione dell`A.M.SE.F.C., in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l`introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 106

(1) L`A.M.SE.F.C., quale titolare della gestione dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l`esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell`adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia urbanistica.

(2) L`Ufficio Tecnico dell`A.M.SE.F.C. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone alla Direzione, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 99 e 101.

ARTICOLO 107

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate all`A.M.SE.F.C., ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che dell`A.M.SE.F.C., sia presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all`art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli mortuari.

ARTICOLO 108

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune o dell'A.M.SE.F.C. oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 109

(1) All'interno del cimitero della Certosa è predisposta la Cella degli Uomini Illustri ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare gratuitamente nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di benemeriti.

ARTICOLO 110

(1) Presso l'A.M.S.E.F.C. è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è tenuto con mezzi informatici.

(2) Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Ferrara, incluso il cimitero Israelitico.

(3) Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali di cui all'art. 56 e nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 111

(1) Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini delle comunicazioni;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

(3) Per la salvaguardia dei dati si rimanda al successivo art. 113, comma 3.

ARTICOLO 112

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto, ai sensi del 3° comma dell'art. 24.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

(4) Per la salvaguardia dei dati si rimanda al successivo art. 113, comma 3.

ARTICOLO 113

(1) L'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'A.M.SE.F.C., avvalendosi di mezzi informatici e sulla scorta del registro di cui all'art. 112, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(2) Nell'anagrafe dovranno essere riportate:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui al 3° comma dell'art. 110.

(3) Annualmente, copia su supporto magnetico e su supporto cartaceo dei dati costituenti l'anagrafe ed il catasto cimiteriale, sono depositati presso l'archivio comunale secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dell'A.M.SE.F.C.

ARTICOLO 114

(1) Lo scadenziario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'A.M.SE.F.C. è tenuto a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

(3) Lo scadenziario delle concessioni è tenuto avvalendosi di mezzi informatici.

ARTICOLO 115

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'«immemoriale», quale presunzione «juris tantum» della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 116

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e gli interessati richiedano il provvedimento di individuazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 117

(1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n. 383 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 24/11/1981, n. 689.

(2) Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati di cui all'art. 99 oltre alle sanzioni previste al precedente comma, la Direzione dell'A.M.SE.F.C. potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno. Per casi la cui gravità prevede la sospensione oltre un mese, potrà essere istituita una commissione disciplinare composta dal Direttore dell'A.M.SE.F.C. che la presiede, oltreche` da due funzionari aziendali e da un rappresentante di categoria della ditta.

ARTICOLO 118

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 119

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'A.M.SE.F.C. gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento dell'A.M.SE.F.C. con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Le disposizioni di cui all'art. 88 hanno decorrenza dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.
- (5) Gli adempimenti di cui al comma 9 dell'art. 90, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- (6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 120

(1) Ai sensi dell'art. 23 della legge 8/6/1990 n. 142 e dello statuto del Comune di Ferrara all'A.M.SE.F.C., in quanto ente strumentale del Comune di Ferrara, sono trasferite le funzioni funebri e cimiteriali nei limiti previsti dallo Statuto aziendale e dal presente Regolamento, dalla apposita concessione amministrativa dal contatto di servizio sottoscritto fra Comune e A.M.SE.F.C..

(2) Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'A.M.SE.F.C. l'adozione dei provvedimenti di concessione delle singole sepolture private, nonché la proposta di piano regolatore cimiteriale.

(3) E' di competenza della Direzione dell'A.M.SE.F.C. l'emanazione degli altri atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento compiuto nell'osservanza del Regolamento stesso, ivi compresi quelli sanzionatori.

ARTICOLO 121

(1) Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 21 maggio 1983 n. 12/7542 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.